



Allegato alla deliberazione di Giunta
comunale n. 329 del 20/11/09

Città di Canosa di Puglia
Settore Edilizia ed Attività Produttive
Servizio SUAP

**CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE,
INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE
DI IMPIANTI PUBBLICITARI (LUMINOSO PER
LUCE INDIRETTA E/O NON LUMINOSO) PER
AFFISSIONE DIRETTA DI TIPO "COMMERCIALE"
SULLE AREE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI
CANOSA DI PUGLIA.**

INDICE	PAGINA
Art. 1 – Oggetto del contratto	3
Art. 2 – Durata del contratto	4
Art. 3 – Tempi di esecuzione	4
Art. 4 – Pagamento del canone	5
Art. 5 – Imposta sulla pubblicità e tassa per l’occupazione di spazi pubblici	5
Art. 6 – Garanzie - Cauzione	5
Art. 7 – Cessione del contratto e subappalto	6
Art. 8 – Fallimento dell’aggiudicatario	6
Art. 9 – Recesso unilaterale	6
Art. 10 – Risoluzione per inadempimento	6
Art. 11 – Responsabilità dell’aggiudicatario	7
Art. 12 – Localizzazione e realizzazione degli impianti	7
Art. 13 – Obbligo di manutenzione	7
Art. 14 – Variazione della localizzazione di impianti	8
Art. 15 – Trasferimento degli impianti già installati	8
Art. 16 – Variazioni dell’oggetto dell’appalto	8
Art. 17 – Controllo	9
Art. 18 – Scadenza contratto	9
Art. 19 – Riservatezza	9
Art. 20 – Foro competente	9
Art. 21 – Spese contrattuali	9
Art. 22 – Rinvio alla normativa vigente	9
Art. 23 – Clausole da approvare specificamente	9

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Costituisce oggetto del contratto di concessione l'affidamento del servizio di realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di impianti pubblicitari (luminoso per luce indiretta e/o non luminoso) per affissione diretta sulle aree di proprietà del Comune di Canosa di Puglia, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento comunale denominato «*Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni*» (da ora in poi denominato Regolamento comunale) distinti in due lotti "A" e "B".

In particolare:

LOTTO "A"

IMPIANTI (4,00x3,00)			
Numero impianti	Mono/bifacciali	Ubicazione	Riferimento documentazione fotografica
n. 1 impianto	Bifacciale	Via Falcone (ang. Via Balilla)	A1 - pag. 2
n. 1 impianto	Monofacciale	Via Cerignola	A2 - pag. 3
n. 1 impianto	Monofacciale	Via Cerignola	A3 - pag. 4
n. 2 impianti	Monofacciale	V.le I Maggio (Stadio "S. Marocchino")	A4 e A5 - pag. 5
n. 1 impianto	Monofacciale	V.le I Maggio	A6 - pag. 6
n. 1 impianto	Monofacciale	Via Lavello	A7 - pag. 7

Totale complessivo superficie lotto "A" m² 96,00

LOTTO "B"

IMPIANTI (4,00x3,00)			
Numero impianti	Mono/bifacciali	Ubicazione	Riferimento documentazione fotografica
n. 1 impianto	bifacciale	Via Balilla (ang. Via Barletta)	B1 - pag. 2
n. 1 impianto	monofacciale	Via A. De Gasperi	B2 - pag. 3
n. 2 impianti	monofacciale	Via Falcone traversa parco Almirante (Stadio S. Sabino)	B3 e B4 - pag. 4
n. 1 impianto	monofacciale	Via Twin Towers traversa parco Almirante (Stadio S. Sabino)	B5 - pag. 5
n. 1 impianto	monofacciale	Via Falcone parcheggio Stadio S. Sabino	B6 - pag. 6
Totale superficie n. 7 (3,00x4,00) = m² 84,00			

IMPIANTI (2,00 x 1,40)			
Numero impianti	Mono/bifacciali	Ubicazione	Riferimento documentazione fotografica
n. 1 impianto	monofacciale	Via Corsica	B7 - pag. 8
n. 1 impianto	monofacciale	Via Balilla	B8 - pag. 9
n. 1 impianto	monofacciale	V.le I Maggio	B9 - pag. 10
n. 1 impianto	bifacciale	Via Falcone fronte P.zza P.M.A. Losito	B10 - pag. 11
n. 1 impianto	monofacciale	Via Falcone, 134	B11 - pag. 12
n. 1 impianto	monofacciale	Via U. La Malfa	B12 - pag. 13
Totale superficie n. 7 (2,00x1,40) = m² 19,60			

Totale complessivo superficie lotto “B” m² 103,60

Su detti impianti potranno essere eseguite solo affissioni di carattere “commerciale”, fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione comunale di effettuare, su alcuni degli stessi previa comunicazione 30 giorni prima dell’affissione, campagne di informazione di carattere turistico/culturale e/o sociale.

Sarà a carico dell’aggiudicatario la rimozione di eventuali impianti abusivi delle dimensioni di m (6,00x3,00), presenti nella zona del lotto assegnato indicati dall’Amministrazione comunale.

Le ubicazioni, il numero, le tipologie, le caratteristiche tecniche degli impianti sono riportate nel capitolato di gara, nel Regolamento comunale e nella sua Appendice, nella planimetria e nella documentazione fotografica; di tutta la documentazione la ditta dovrà dichiarare di averne presa visione ed accettato il contenuto.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata della concessione è stabilita in anni tre, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto, così come previsto nell’art. 32 del Regolamento comunale.

L’installazione degli impianti è subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte del competente Servizio SUAP ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 e s. m. (Codice della Strada), sulla base di un progetto esecutivo presentato dalla ditta a seguito di aggiudicazione.

ART. 3 – TEMPI DI ESECUZIONE

L’installazione ed il collaudo degli impianti dovrà avvenire entro e non oltre mesi tre dalla data di rilascio del titolo abilitativo di autorizzazione all’installazione degli impianti.

In ogni caso l’aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all’Amministrazione il canone di cui all’art. 4.

La mancata realizzazione degli impianti entro la data sopra indicata costituisce inadempimento grave e comporta la risoluzione di diritto del contratto, oltre al risarcimento del danno, da quantificarsi sulla base degli introiti mancati fino alla successiva gara di affidamento del servizio.

ART. 4 - PAGAMENTO DEL CANONE

Il canone annuo, risultante dal verbale di aggiudicazione, dovrà essere corrisposto mediante versamento alla Tesoreria comunale, annualmente in un'unica soluzione; per il primo anno il versamento dovrà essere eseguito prima della sottoscrizione del contratto.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica l'interesse legale.

Il canone sarà soggetto a rivalutazione automatica annuale pari al 100% dell'aumento del costo della vita desunto dagli indici ISTAT riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il mancato pagamento del canone è motivo di annullamento del contratto e l'Amministrazione comunale può reintegrarsi dei propri crediti sulla cauzione.

ART. 5 – IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

L'aggiudicatario, oltre al versamento del canone di cui all'art. 4, dovrà corrispondere l'imposta di pubblicità ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi di legge, al Concessionario comunale ovvero, in mancanza, direttamente al Comune di Canosa di Puglia.

Il mancato pagamento dell'imposta e del canone costituiscono motivo di annullamento del contratto; l'Amministrazione comunale ha facoltà di reintegrarsi sui propri crediti tramite rivalsa sulla cauzione.

ART. 6 – GARANZIE - CAUZIONE

A garanzia dell'adempimento e della esatta esecuzione del contratto l'aggiudicatario è tenuto a presentare, prima della sottoscrizione dello stesso ed a pena di decadenza dall'aggiudicazione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa di durata pari a quella contrattuale, tacitamente rinnovata sino ad esplicito svincolo da parte della Pubblica Amministrazione.

Tale garanzia dovrà avere un importo pari al canone risultante dall'aggiudicazione, dovuto per i tre anni e dovrà essere rilasciata da istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà contenere:

- l'espressa esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944 c.c.;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'Amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia al termine semestrale previsto dall'art. 1957 del c.c.;

- la rinuncia, in deroga all'art. 1945 del c.c., alla facoltà per il fideiussore di opporre al Comune ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale;
- la dichiarazione che il ritardo od il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà in alcun modo essere opposto al Comune;
- la dichiarazione che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società costituitasi fideiussore e l'Ente appaltante, il foro competente è esclusivamente quello di Trani.

L'inadempimento degli obblighi contrattuali, compreso il mancato versamento delle somme a qualsiasi titolo dovute dall'aggiudicatario al Comune, comporta l'escussione di parte o tutta la cauzione.

L'inadempimento potrà essere causa di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione, salvo il diritto al risarcimento del danno.

La cauzione sarà svincolata al momento in cui le parti avranno regolato in modo definitivo i conti e le partite legate all'esecuzione del contratto.

A seguito del provvedimento di svincolo la cauzione verrà restituita all'aggiudicatario.

ART. 7 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, nemmeno parzialmente; è esclusa qualsiasi forma di subappalto.

ART. 8 – FALLIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO

In caso di fallimento, altra procedura concorsuale o messa in liquidazione dell'aggiudicatario, il contratto si intende risolto di diritto e gli impianti diverranno di proprietà dell'Amministrazione comunale.

In nessun caso il Comune di Canosa di Puglia sarà tenuto al rimborso di quanto pagato dall'aggiudicatario a qualsiasi titolo e nemmeno al subentro nelle obbligazioni dallo stesso assunte.

Art. 9 - RECESSO UNILATERALE

L'Amministrazione ha il diritto di recedere - in qualsiasi momento - dal contratto per motivi di interesse pubblico, previo pagamento della somma corrispondente all'ammortamento, per il periodo residuo dell'appalto, delle spese sostenute per i lavori eseguiti.

ART. 10 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, sempre che non sia prevista clausola risolutiva espressa, trovano applicazione le norme contenute negli artt. 1453, 1454 e 1455 del c.c.

In caso di risoluzione del contratto nel primo anno di decorrenza della concessione, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione al secondo migliore offerente.

ART. 11 – RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, vengano arrecati a persone e/o cose durante la vigenza del contratto. L'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità ed onere.

A tal fine l'aggiudicatario deve contrarre, per tutta la durata del rapporto, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, tacitamente rinnovata sino ad esplicito svincolo da parte della Amministrazione comunale, con i massimali assicurati non inferiore ad € 516.456,90 per ogni sinistro, con il limite non inferiore ad € 516.456,90 per ciascuna persona deceduta o ferita e non inferiore ad € 516.456,90 per i danni a cose.

Copia della polizza dovrà essere presentata in sede di stipula del contratto; l'inadempimento a tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La polizza dovrà comunque essere ritenuta idonea dall'Amministrazione comunale.

ART. 12 – LOCALIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte, dovranno essere installati nei luoghi indicati ed avere caratteristiche di elevata qualità tecnico-costruttiva, funzionale ed estetica.

A tal proposito l'aggiudicatario, unitamente al progetto esecutivo, dovrà presentare una dettagliata relazione riportante il tipo e la qualità dei materiali da utilizzare.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento comunale, ciascun impianto destinato alle affissioni dirette è dotato di una cimasa recante la scritta "Affissione Diretta – nome del titolare dell'impianto, numero progressivo di identificazione, conforme alla numerazione riportata nella cartografia di progetto, scadenza dell'autorizzazione".

ART. 13 – OBBLIGO DI MANUTENZIONE

Per tutta la durata della concessione l'aggiudicatario dovrà garantire, a sua cura e spese, l'integrità ed il perfetto stato di conservazione di ciascun impianto sugli spazi in concessione, sia sotto il profilo statico che funzionale ed estetico.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Il Servizio SUAP potrà segnalare all'aggiudicatario, mediante contestazione scritta notificata con raccomandata a.r. o via fax, il cattivo stato di manutenzione degli impianti; in tal caso l'aggiudicatario sarà tenuto a ripristinare gli impianti entro 10 giorni.

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a € 100,00 salvo il risarcimento del danno.

L'aggiudicatario si impegna altresì a pulire gli impianti, mantenendo nel contempo i siti nelle immediate vicinanze degli stessi liberi da sporcizia derivante direttamente o indirettamente dal loro utilizzo. Gli impianti dovranno essere mantenuti costantemente in stato decoroso mediante la copertura dei manifesti deteriorati con altri manifesti o con carta bianca.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di sostituire a propria cura e spese gli impianti danneggiati, incendiati o divelti a causa di eventi calamitosi oppure a causa di comportamenti dolosi o colposi di terzi entro dieci giorni dall'evento; per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari ad € 100,00 salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 14 – VARIAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE DI IMPIANTI

L'Amministrazione garantisce all'aggiudicatario il diritto di installare il numero e la tipologia degli impianti messi a bando.

Nei casi d'impossibilità giuridica o materiale di installare taluni degli impianti individuati negli atti di gara, l'Amministrazione si impegna ad individuare altro luogo idoneo ove situare gli impianti residui.

ART. 15 – TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI GIÀ INSTALLATI

L'Amministrazione può disporre di propria iniziativa o su istanza dell'aggiudicatario, in qualsiasi momento il trasferimento di uno o più impianti pubblicitari in altra area comunale appositamente individuata. L'aggiudicatario dovrà provvedere a tale trasferimento a proprie spese entro sessanta giorni; il canone dovuto in tal caso non subirà variazioni.

Nel caso in cui l'impresa non provveda nel termine suddetto, sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Amministrazione comunale potrà in ogni caso provvedere d'ufficio, con rivalsa delle spese sulla cauzione depositata.

Art. 16 - VARIAZIONI DELL'OGGETTO DELL'APPALTO.

A causa di sopravvenute disposizioni legislative, regolamentari o del piano degli impianti pubblicitari oppure a causa di circostanze imprevedute od imprevedibili, accertate dall'Amministrazione, la stessa può disporre la variazione in aumento della consistenza degli impianti individuata in sede di gara. Tale variazione potrà riguardare tanto servizi complementari divenuti necessari per la prestazione del servizio, quanto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già oggetto del contratto.

Il valore complessivo delle variazioni di cui sopra non potrà comunque superare il 20% del valore originario dell'appalto.

La maggiore consistenza degli impianti pubblicitari comporterà un adeguamento del canone annuo sulla base della stima compiuta dall'amministrazione, effettuata tenendo conto dell'aumento di superficie espositiva e del prezzo di aggiudicazione.

Art. 17 - CONTROLLO

L'Amministrazione si riserva l'ampia ed insindacabile facoltà di controllare l'esatta osservanza, da parte dello stesso aggiudicatario, delle disposizioni contenute nel presente capitolato e di quanto prescritto dal Regolamento comunale "Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni" e quello per la disciplina della pubblicità.

L'aggiudicatario, previa intimazione scritta, dovrà adempiere nei tempi indicati a tutte le prescrizioni impartite dal Comune.

Nel caso in cui l'impresa non provveda nel termine predetto sarà applicata una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 18 – SCADENZA CONTRATTO

Alla scadenza del contratto gli impianti realizzati dovranno essere smantellati a spese e cura dall'aggiudicatario con ripristino dello stato dei luoghi ex ante.

Art. 19 - RISERVATEZZA

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di offerta sono utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente ai fini del procedimento di gara e dell'individuazione del soggetto aggiudicatario; ne è garantita riservatezza secondo le disposizioni del D.Lgs. 196/03.

ART. 20 –FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del contratto sarà competente il foro di Trani.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, ivi comprese tutte le spese contrattuali e quelle di registrazione.

ART. 22 – RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al Regolamento comunale "Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni" e quello per la disciplina della pubblicità.

Art. 23 - CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICAMENTE

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, l'aggiudicatario dichiara di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le clausole di seguito indicate:

- art. 3 – Tempi di esecuzione
- art. 4 – Pagamento del canone
- art. 5 – Imposta sulla pubblicità e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

- art. 6 – Garanzie - cauzione
- art. 7 – Cessione del contratto e subappalto
- art. 8 – Fallimento dell'aggiudicatario
- art. 9 – Recesso unilaterale
- art. 10 – Risoluzione per inadempimento
- art. 11 – Responsabilità dell'aggiudicatario
- art. 13 – Obbligo di manutenzione
- art. 14 – Variazione della localizzazione di impianti
- art. 15 – Trasferimento degli impianti già installati
- art. 16 – Variazioni dell'oggetto dell'appalto
- art. 17 – Controllo
- art. 18 – Scadenza contratto
- art. 20 – Foro competente
- art. 21 – Spese contrattuali.

Canosa di Puglia,

All.ti:

1. documentazione fotografica per lotti
2. planimetria del territorio con indicazione dei luoghi

Articoli del codice civile

Art. 1453 Risolubilità del contratto per inadempimento

Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (1878, 1976, 2652), salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (1223 e seguenti).

La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento; ma non può più chiedersi l'adempimento quando è stata domandata la risoluzione.

Dalla data della domanda (Cod. Proc. Civ. 163) di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.

Art. 1454 Diffida ad adempiere

Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto (1662, 1901).

Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, risulti congruo un termine minore.

Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

Art. 1455 Importanza dell'inadempimento

Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra (1522 e seguenti, 1564 e seguente, 1668, 1901).

Art. 1456 Clausola risolutiva espressa

I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto (1517) quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.